

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «FURIZON»

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L'Associazione Furizon, – Associazione di Promozione Sociale (di seguito denominata Associazione nel presente testo) costituito in data 21/10/18 con sede legale in via Turri 12, 42121 Reggio Emilia, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la *comunità Furry italiana* e dare ad essa visibilità, fornire supporto e coordinare soggetti con lo stesso scopo.

Con "comunità Furry Italiana" si intende l'insieme di persone e di realtà associative presenti in Italia (indipendentemente dalla loro cittadinanza, status o lingua) facenti parte o interessate a far parte della sottocultura *Furry*, che trova interesse artistico nella rappresentazione e nell'interpretazione di animali e creature antropomorfe.

L'associazione promuovere socialità, mutualismo e partecipazione al fine di perseguire la crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità alla quale si rivolge.

Sono attività prioritarie dell'Associazione:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività inerenti ai temi trattati;
- Sensibilizzazione alla cultura della diversità, della tolleranza, ambientalismo e laicità. L'associazione promuove la lotta ad ogni tipo di discriminazione;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche, ricreative o di interesse sociale e culturale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'intolleranza, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, all'interno delle sedi sociali designate per le proprie attività, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità,

complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art.3

Oltre alle attività di cui all'Art.2 L'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del Terzo Settore.

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private, Enti e Associazioni senza scopo di lucro purché ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo deliberare in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'Art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci.

Art. 8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali
- visionare i Libri Sociali.

I Soci hanno diritto di visionare i Libri Sociali facendone opportuna richiesta al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata ovvero via PEC all'indirizzo messo a disposizione presso la bacheca sociale. Il Consiglio Direttivo fornirà accesso ai Libri richiesti entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta. I richiedenti potranno consultare i Libri Sociali presso la Sede dell'Associazione.

Art. 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee o le attività;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. Eventuali danni dovranno essere risarciti.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente dell'Associazione che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, saranno rimborsate le sole spese inerenti all'incarico così come da regolamento.

Art. 17

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci che siano iscritti a libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo o ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima ovvero mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

Nel caso in cui almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto faccia richiesta di convocazione, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 19

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessaria, in seconda convocazione la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno 1/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. L'attività di segreteria e verbalizzazione dell'Assemblea è in carico al Segretario dell'Associazione. In sua assenza, il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione nelle modalità indicate al precedente Art. 8.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio direttivo uscente;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri eletti tra i soci che ne hanno diritto. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'Assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;

- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo secondo le modalità statutarie.

Art. 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.

In linea generale il Presidente non agisce mai di iniziativa personale. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di abusi o grave negligenza il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il Presidente per l'avvio di un procedimento disciplinare.

In caso di assenza, di impedimento, di cessazione o di sospensione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei Soci in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto dei 3/4 dei soci presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad associazioni con finalità analoghe o ad altri Enti del Terzo Settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.



Dr. Giuseppe N. Di Tria
(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

